

# Rapporto

numero	data	competenza
<b>7086 R parz. 2 7086A R</b>	7 febbraio 2022	DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ DI - DECS - DT

## **della Commissione giustizia e diritti sul messaggio 15 aprile 2015 e sul messaggio aggiuntivo 7 giugno 2017 concernenti l'approvazione della Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi, del Piano di utilizzazione cantonale e del contributo unico e massimo a fondo perso di CHF 3'345'000.- per la realizzazione di un centro educativo chiuso per minorenni**

### **1. INTRODUZIONE**

Il triste fenomeno del disagio giovanile accompagnato da più o meno gravi problemi comportamentali non si è purtroppo attenuato dal 2009, quando è stata inoltrata la prima mozione che richiedeva la realizzazione di un centro educativo per minorenni in grado di affrontare queste delicate situazioni.

Di centri educativi per minorenni, i cosiddetti CEM, ve ne sono diversi sul territorio cantonale. Tuttavia, in taluni casi, le situazioni sono talmente complesse e difficili per problematicità comportamentale dei e delle minori (al punto da sconfinare nel campo penale necessitando sanzioni detentive comunque di breve durata) da non poter essere gestite negli usuali CEM, ma necessitare di una struttura specializzata con una capacità superiore di contenere ed elaborare gli eccessi comportamentali.

La delicatezza e difficoltà del tema è dimostrata anche dagli echi che questa tematica ha sollevato nel tempo tra addetti ai lavori e opinione pubblica. Differenze di approcci educativi e sanzionatori su come si affrontano le regole del convivere e soprattutto le "infrazioni" a tali regole, e differenze di interpretazione su concetti come "contenzione", "contenimento", "centro chiuso", rendono non poco arduo il compito di realizzare una struttura complessa come lo sono le situazioni che è chiamata ad affrontare.

Gli anni passano, e oggi con l'impegno di tutti, possiamo presentare questo rapporto che vuole anche riassumere antefatti, approfondimenti e proposte di soluzione.

### **2. IL RAPPORTO PARZIALE DEL 2017**

L'esame del dossier concernente l'approvazione della Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi, del Piano di utilizzazione cantonale e del contributo unico e massimo a fondo perso di CHF 3'345'000.- per la realizzazione di un centro educativo chiuso per minorenni inizia nel maggio 2015 da parte dell'allora Commissione della legislazione (CdL), cui il Gran Consiglio attribuisce il compito di allestire un rapporto sul messaggio governativo n. 7086 del 15 aprile 2015. I deputati designati dalla CdL ad assumere tale incarico sono Giorgio Galusero (PLR), Nadia Ghisolfi (PPD)

e Amanda Rückert (Lega dei Ticinesi); ai deputati Galusero e Ghisolfi subentrano in seguito le deputate Natalia Ferrara e Sabrina Aldi.

Il messaggio governativo si colloca nel contesto di un tema di ampia portata che il Gran Consiglio (e, nello specifico, la CdL) aveva già affrontato negli anni precedenti, ovvero quello del disagio giovanile citato in apertura del messaggio. A tale proposito sono a quel tempo pendenti due mozioni e un'iniziativa popolare costituzionale:

- la mozione 2 giugno 2009 presentata dalla deputata Maristella Polli e cofirmatari per il Gruppo PLR *Realizzazione di un centro di esecuzione delle pene privative della libertà per minori* (MO692).  
Si chiede «*la realizzazione di una struttura sul modello di quanto predisposto, ad esempio, nel Canton Ginevra (suddivisione su tre livelli: permanenza chiusa, regime semi-aperto e regime aperto, con un sistema di bonus-malus)*»;
- la mozione 21 settembre 2009 presentata dagli allora deputati Walter Gianora e Giovanni Merlini per il Gruppo PLR (poi ripresa dal deputato Nicola Pini) *Struttura di accoglienza per giovani problematici in formazione* (MO710).  
Si chiede «*di valutare attentamente, con riferimento al mondo della formazione, la rapida realizzazione di una struttura di accoglienza per giovani problematici con lo scopo di avvicinarli e accompagnarli - temporaneamente, attraverso modalità e strutture adeguate - così da poter favorire, non appena possibile, un loro reinserimento in un percorso formativo o nel mondo del lavoro*»;
- l'iniziativa popolare costituzionale dell'11 maggio 2010 *Le pacche sulle spalle non bastano!* (IP110), il cui primo proponente era l'allora deputato Stefano Steiger e che fu dichiarata riuscita il 23 luglio dello stesso anno con 12'102 firme accertate.  
Si chiede che «*per la detenzione preventiva, le pene di privazione della libertà e le misure protettive stazionarie per minori deve essere garantita almeno una struttura pubblica adeguata sul territorio cantonale*».

Questa la situazione come la descrive Amanda Rückert, relatrice del rapporto parziale dell'8 marzo 2017 (situazione peraltro rimasta sostanzialmente invariata fino a oggi):

*[...] Non esistono invece strutture chiuse, destinate ai giovani che non possono più stare con le loro famiglie e che non possono nemmeno essere collocati in un centro aperto o presso famiglie affidatarie, poiché si oppongono ad ogni tentativo di stabilire delle regole e ad ogni proposta di collaborazione, rifiutando con forza qualsiasi proposta di intervento educativo concordato e spesso hanno comportamenti devianti e violenti. Non esiste inoltre una struttura destinata all'esecuzione di misure disciplinari e pene di breve durata per minorenni.*

*(7086 R parz.1, p. 2)*

Già nei primissimi anni Duemila il Governo aveva costituito un gruppo di lavoro incaricato di esaminare la questione del disagio giovanile, coordinato dall'allora Procuratore pubblico Antonio Perugini. Nel 2008 il gruppo aveva presentato le proprie valutazioni in un rapporto, proponendo la realizzazione di un centro educativo chiuso destinato a ospitare minorenni (CECM).

La questione rimane però senza risposta fino a quando, nel 2015, la CdL può riprendere i propri lavori dopo che il Governo aveva presentato il messaggio n. 7086. Vi si legge:

*Del centro educativo chiuso si è discusso a lungo finché tre Dipartimenti, il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), il Dipartimento delle istituzioni (DI) e il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), uniti dall'obiettivo di offrire a giovani adolescenti in crisi un nuovo sbocco, hanno avviato un progetto per la sua realizzazione. Il regime di tipo contenitivo che lo caratterizza è finalizzato a gestire la crisi e a creare le condizioni per la valutazione multidisciplinare dei giovani collocati e la costruzione del progetto d'attuare all'uscita. Un'attenzione particolare, grazie alla scuola e agli atelier interni, è dedicata alla dimensione scolastica e professionale. In un'ottica che promuove le sinergie e l'ottimizzazione delle risorse, nel centro sarà possibile ospitare giovani per misure disciplinari e pene di breve durata. (Messaggio n. 7086, pag. 2)*

In risposta a una richiesta della CdL del 12 settembre 2016, al messaggio fa seguito, il 7 dicembre dello stesso anno, una risoluzione governativa accompagnata da un corposo dossier di approfondimenti riguardanti le modalità con cui la questione del disagio giovanile era stata regolamentata negli altri Cantoni. Nel frattempo la CdL effettua una serie di audizioni (con i Consiglieri di Stato responsabili dei Dipartimenti istituzioni Norman Gobbi e sanità e socialità Paolo Beltraminelli, con il Magistrato dei minorenni Reto Medici) e chiede alla Commissione gestione e finanze un preavviso concernente gli aspetti finanziari del progetto di cui si occupa, preavviso che arriva il 2 febbraio 2016.

La relatrice del rapporto parziale scrive (a p. 3): «sulla base dello studio di fattibilità risalente al 2009 [aggiornato con il messaggio governativo n. 7086A del giugno 2017] è stato calcolato che il CECM dovrebbe prevedere dieci posti letto, di cui:

- 8 posti destinati alla pronta accoglienza e all'osservazione, per un periodo lungo al massimo tre mesi, dei giovani che non possono essere gestiti nelle strutture aperte;
- 1 posto per l'esecuzione delle misure disciplinari restrittive nei confronti dei minorenni che si trovano nei CEM;
- 1 posto per l'esecuzione di pene di breve durata (massimo 14 giorni), oggi non applicate per mancanza di spazi idonei. Lo scopo della struttura è comunque essenzialmente educativo, non punitivo. Per le pene detentive di lunga durata si continuerà invece a far capo a strutture fuori Cantone».

Fra gli elementi sensibili dibattuti dai vari gruppi si segnalano:

1. la coesistenza in una medesima struttura di una sezione dedicata all'esecuzione di pene di breve durata (un posto) con le sezioni di pronta accoglienza, osservazione e misure disciplinari, il che comporta la presenza di minorenni in regime di esecuzione delle pene e minorenni che non hanno commesso reati;
2. la scelta di demandare a un ente privato il controllo e la gestione dell'esecuzione della pena;
3. i dubbi sulla procedura che ha portato a designare sin dal Messaggio del Governo la fondazione di pubblica utilità che si occuperà della gestione del centro.

Fino a quando non esisterà una struttura adeguata in Ticino, i minorenni dovranno essere collocati in centri fuori Cantone con conseguenti difficoltà linguistiche, logistiche e finanziarie oltre che l'aggravio della lontananza dagli affetti. La mancanza di alternative

comporta a volte che le pene non siano espiate e i minorenni rimangano senza controllo da parte delle autorità e senza l'opportuno supporto da parte degli enti preposti.

Il 2 febbraio 2017 la relatrice Amanda Rückert può quindi presentare alla CdL un rapporto parziale sul messaggio n. 7086, limitatamente alla modifica della Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi come proposta dal Governo e con gli emendamenti apportati dalla Commissione; il rapporto è fatto proprio dalla Commissione e votato dal Gran Consiglio l'8 marzo di quell'anno. I lavori che hanno portato alla sua redazione e le audizioni svolte in sede della sottocommissione di allora sono riassunti nello stesso rapporto parziale.

Poiché il preavviso della Commissione gestione e finanze pone un vincolo sulla concessione del credito di 125'000 franchi necessari all'allestimento del concetto pedagogico, passo indispensabile affinché la Confederazione si esprima sul sussidio per la realizzazione del centro, si rende necessario aggiornare i dati relativi al fabbisogno di spazi per l'espiazione di pene nel territorio cantonale; la richiesta è trasmessa al Governo.

A quel punto i lavori della CdL sono sospesi fino al 7 giugno 2017, quando il Governo presenta un secondo messaggio, il n. 7086A, che recepisce la richiesta di un aggiornamento della situazione cui il progetto fa riferimento e in sostanza conferma la necessità di dotarsi di un centro affermando che *«i risultati numerici riferiti alla citata Prestazione 1 [relativa ai previsti 8 posti di pronta accoglienza e osservazione] confermano quelli del precedente studio. [...] Il presente Consiglio ritiene quindi a tutt'oggi valido il Progetto presentato nel Messaggio n. 7086»* (M7086A, pag. 1).

Nei mesi successivi la CdL riceve nuovamente in audizione il deputato Stefano Steiger, insieme con il deputato Nicola Pini (anch'esso firmatario dell'iniziativa) e con cui concorda che l'iniziativa popolare sarà ritirata una volta accolto il messaggio n. 7086:

*[...] porto la nostra adesione al messaggio, il quale ha recepito la nostra richiesta principale dopo che la questione era stata approfondita in seno al Governo e al Dipartimento e con il supporto di alcuni esperti (tra i quali il Magistrato dei minorenni). Il Governo si è quindi indirizzato verso la realizzazione di un centro di contenimento ticinese in considerazione della situazione contingente che rendeva impossibile applicare in Ticino pene di breve durata e di conseguenza insensato comminarle. Se il messaggio governativo fosse accolto nella sua integralità confermiamo l'intenzione di ritirare l'iniziativa; in caso contrario non potremmo ritenerci soddisfatti e si giungerebbe al voto popolare.*

*(S. Steiger, verbale CdL del 25 ottobre 2017)*

Le discussioni procedono con la presentazione in CdL dei pareri dei gruppi e gli approfondimenti su aspetti puntuali del messaggio, in particolare quelli che generano il maggior disaccordo.

### 3. I LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Quando, nel mese di aprile 2019, in seguito alla costituzione del nuovo assetto commissionale all'interno del Gran Consiglio avvenuta con la revisione parziale della LGC, il dossier passa alla competenza della nuova Commissione giustizia e diritti (CGD), questa decide a sua volta, data l'ampiezza del tema, di affidarne l'esame a una sottocommissione,

cui è conferito l'incarico di evadere con celerità sia i due messaggi sia gli atti correlati. Della sottocommissione fanno parte i deputati Cristina Maderni (PLR), Enea Petrini (Lega dei Ticinesi), Sabrina Gendotti (PPD+GG), Carlo Lepori (PS+GiSo), Roberta Soldati (UDC), Marco Noi (Verdi); coordinatrice è designata la deputata Cristina Maderni.

La Sottocommissione riprende il lavoro là dove gli incaricati della CdL lo avevano interrotto, e in primo luogo verifica e aggiorna i dati a sua disposizione. Per fare ciò procede a nuove audizioni, allo scopo di comprendere fino a che punto il tempo trascorso abbia o meno mutato il contesto in cui il progetto si è sviluppato.

Si pongono tre quesiti: se il fabbisogno di spazi per l'espiazione delle pene per minorenni sia ancora attuale; se la Fondazione Vanoni sia ancora interessata a gestire il centro; se permangano le perplessità espresse in sede di discussione da alcuni deputati della CdL.

Per questi motivi la Sottocommissione effettua una nuova serie di audizioni:

- con il Magistrato dei minorenni Reto Medici (15 giugno 2020), il quale ritiene ancora indispensabile dotarsi di un centro con spazi per l'espiazione di pene;
- con i rappresentanti del Dipartimento della sanità e della socialità (il 6 luglio 2020), che a loro volta ribadiscono la necessità di disporre di un centro chiuso data l'immutata situazione in tema di disagio giovanile e le difficoltà in cui si trova il settore;
- con il direttore della Fondazione Vanoni Mario Ferrarini (sempre il 6 luglio 2020), che conferma l'interesse a gestire il centro.

Negli incontri successivi si riprende la discussione anche sugli aspetti critici coinvolgendo i gruppi parlamentari e, per cercare di ovviare alle perplessità sulla presenza degli spazi chiusi, contattando di nuovo il Dipartimento delle istituzioni alla ricerca di soluzioni alternative; la risposta, del 28 aprile 2021, è però nuovamente negativa.

La petizione, presentata il 1° febbraio 2018, si oppone all'apertura di un centro educativo chiuso per minorenni (CECM) sulla base dei seguenti motivi:

1. la legge prevedrebbe la possibilità di adottare misure di restrizione nei confronti di minorenni che non hanno commesso reati; in particolare, sarebbero ammesse la "carcerazione" in camera per almeno sette giorni e l'applicazione di misure "contenitive";
2. tali misure potrebbero essere ordinate dai direttori dei centri educativi per minorenni con la sola richiesta di autorizzazione all'autorità che ha disposto il collocamento del minore nel CECM;
3. i minorenni che necessitano di un collocamento nel CECM sarebbero non più di una quindicina, il che non giustificerebbe un investimento di circa sei milioni di franchi.

L'8 novembre 2021 la sottocommissione riceve in audizione il signor Massimo Mantovani, rappresentante dei 472 cittadini firmatari della petizione, accompagnato dal signor Claudio Grigolo. Nel corso dell'audizione i petenti sollevano questioni ed esprimono dubbi concernenti il concetto pedagogico che a oggi non c'è.

Con la segnalazione di alcune situazioni di difficile gestione nei centri psichiatrici emerge inoltre che oggetto delle richieste dei petenti non è tanto il CECM quanto piuttosto la forte necessità di disporre in Ticino di un centro terapeutico per minorenni, al punto che ad oggi alcuni giovani devono essere collocati in strutture esistenti nella vicina Lombardia: una clinica sociopsichiatrica è oggetto di uno specifico progetto ancora in fase di definizione da parte del Dipartimento sanità e socialità. Di conseguenza, per l'evasione di quanto richiesto con la petizione, che non rientra nelle competenze del presente rapporto, si rinvia pertanto alla presentazione e all'esame del messaggio parlamentare su quell'oggetto.

La sottocommissione effettua pertanto alcune verifiche e riceve conferma che le richieste del signor Grigolo circa la realizzazione di una struttura per l'aiuto psichiatrico dei minori sono già all'attenzione del Dipartimento sanità e socialità, il quale sta valutando possibili soluzioni e prevede di presentare un messaggio su questo specifico oggetto.

#### 4. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

La sottocommissione giunge, il 10 maggio 2021, a illustrare alla CGD una proposta, sostenuta dalla sua maggioranza, su cui chiedere il consenso del plenum prima di proseguire in quella direzione:

*La nostra proposta consiste nell'elaborare un rapporto con cui chiediamo di procedere con l'allestimento del concetto pedagogico da parte della Fondazione Vanoni, quindi con lo stanziamento del relativo credito di 125 mila franchi, e come secondo passaggio di proporre la realizzazione del Centro. Questo secondo passaggio secondo la maggioranza della Commissione può essere integrato in un rapporto unico, sebbene resti vincolato all'accoglimento da parte della Confederazione del concetto pedagogico e al conseguente stanziamento di un sussidio necessario alla realizzazione del centro; se il sussidio federale non fosse stanziato, automaticamente questa seconda parte del progetto non si concretizzerebbe.*

*(C. Maderni, verbale CGD del 10 maggio 2021)*

La proposta è accolta dalla maggioranza della Commissione. Di conseguenza, con l'accoglimento del presente rapporto il Gran Consiglio deciderà di procedere alla realizzazione del Centro in tappe successive, con una cronologia vincolante.

In primo luogo, si chiederà alla Fondazione Vanoni (ente scelto dal DSS in seguito a una procedura a invito cui è stata la sola a rispondere in senso positivo) di procedere con la stesura del concetto pedagogico che dovrà essere presentato, per il tramite e dopo la vidimazione dell'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFag), all'Ufficio federale di giustizia ai fini dell'approvazione e l'erogazione del sussidio da parte della Confederazione. A tale scopo si stanzierà la cifra di 125'000 franchi per l'elaborazione del concetto pedagogico necessario al riconoscimento federale e cantonale, per la consulenza giuridica nel contesto dell'applicazione della Legge sulle commesse pubbliche e per tutte le spese di avvio della gestione.

Il contributo federale sarà stanziato secondo una procedura che prevede i seguenti passaggi<sup>1</sup>:

<sup>1</sup> <https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/sicherheit/smv/baubeitraege.html>



Rapporto n. 7086 R 7086 RA del 7 febbraio 2022

1. delibera da parte del Gran Consiglio del credito di 125'000 franchi per l'allestimento del concetto pedagogico, che sarà affidato alla Fondazione Vanoni;
2. concessione, da parte dell'Ufficio federale di giustizia, dell'autorizzazione preliminare all'edificazione del Centro educativo chiuso per minorenni (CECM);
3. progettazione della struttura che conterrà il CECM (progetto architettonico);
4. promessa, da parte della Confederazione, di finanziamento tramite un credito (valutato) di 2'254'000 franchi.

Il tetto massimo di spesa (in franchi) e il finanziamento sono i seguenti:

<b>Investimento secondo studio preliminare <math>\pm 20\%</math></b>	<b>5'400'000.-</b>
<b>Riserva +20%</b>	<b>1'040'000.-</b>
<b>Tetto massimo di spesa</b>	<b>6'440'000.-</b>

#### **Finanziamento**

Confederazione (valutazione)	2'254'000.-
<b>Cantone (contributo massimo)</b>	<b>3'220'000.-</b>
Mutuo ipotecario a carico della Fondazione (questo importo può variare in funzione della decisione finale di contributo della Confederazione e delle spese finali dell'investimento)	966'000.-
<b>Totale finanziamento</b>	<b>6'440'000.-</b>

Nel caso l'autorità federale non accettasse il concetto pedagogico, le pratiche per la realizzazione del centro non potranno essere attivate.

Su richiesta del Gruppo PS, la Commissione riceve in audizione, il 6 dicembre 2021, l'Associazione ProMenteSana, in rappresentanza della quale presenziano Maria Grazia Giorgis, Federica Giudici e Marco Borghi. Con loro si analizzano in particolare le attuali proposte di modifica di legge sulle misure restrittive contenute nel messaggio governativo e la questione della contenzione. Ne derivano importanti spunti e informazioni che portano alla richiesta, trasmessa al servizio giuridico del Gran Consiglio, di valutare ed elaborare una proposta di modifica che contenga quanto deciso nel corso dell'audizione e della successiva discussione commissionale.

In seguito a una presa di posizione del Consiglio di Stato datata 7 dicembre 2021, con il Dipartimento del territorio si concorda una formulazione del Decreto legislativo rispettosa sia della procedura federale per la concessione del sussidio alla costruzione del CECM, sia delle intenzioni espresse dalla Commissione circa lo stanziamento del credito da parte delle autorità cantonali. Il Governo aderisce alla nuova formulazione con lettera del 2 febbraio 2022.

Infine, la Commissione ambiente, territorio ed energia, avendo comunicato l'intenzione di esprimersi circa la modifica del Piano di utilizzazione cantonale (PUC) prevista dal messaggio originario, dopo aver ricevuto dalla sottocommissione tutte le informazioni e la documentazione raccolte su questo tema decide, il 20 gennaio 2022, di rinunciare a

formulare un proprio preavviso. Pertanto anche la presente Commissione si allinea a quanto proposto dal Consiglio di Stato con il suo messaggio n. 7086.

La tabella contenuta a pagina 24 del messaggio governativo n. 7086 (che riportiamo qui) riassume le tappe della procedura che porterà alla realizzazione del CECM e le istanze direttamente coinvolte in ciascuna di esse.

CANTONE		FONDAZIONE VANONI			
sviluppo del mandato	decreti legislativi	1	2	3	4
messaggio CdS			elaborazione del concetto pedagogico	elaborazione del progetto definitivo	realizzazione del centro
		contributo cantonale	contributo cantonale, secondo il disegno di DL del M7086		autorizzazione per l'accoglimento di minori in istituto
		preavviso dell'UFG	consulenza dell'UFG	riconoscimento e contributo federale	contributi federali, cantonali, comunali e rette a carico delle famiglie

La Commissione ha anche fatto alcune riflessioni sul nome di questa struttura, attualmente: "Centro educativo chiuso per minorenni (CECM)". Questa denominazione non esprime purtroppo tutti gli aspetti e le funzioni che a tale struttura si chiede di assumere ed è perciò fonte di fraintendimenti. L'obiettivo della struttura è certamente quello di contenere minori con problemi comportamentali dirompenti che vengono sanzionati con pene detentive di breve durata e dunque necessitano di un certo grado di chiusura, ma è anche quello di accogliere minori con comportamenti che non sfiorano nel penale ma che per la loro dirompenza non possono essere contenuti in famiglia oppure negli usuali CEM ma necessitano di uno spazio che moduli chiusura e apertura in modo da permettere ai minori stessi di ritornare, sulla base di uno specifico progetto pedagogico che abbia un seguito anche dopo l'uscita dal centro chiuso, nei contesti usuali, e sufficientemente in grado di sostenere e gestire le usuali regole di convivenza di gruppo e/o sociali. La Commissione ritiene pertanto che sarebbe bene, per evitare fraintendimenti, che si trovi un nome più consono alla struttura.

## 5. MODIFICHE LEGISLATIVE

Dopo una serie di approfondimenti e discussioni, la Commissione concorda di modificare quanto proposto dal messaggio governativo, e in particolare:

- si elimina ogni riferimento alle *"misure di contenzione"*; pertanto il termine è tolto dalla normativa;
- Nell'art. 2 è inserito il principio che tutte le misure restrittive della libertà devono rispettare sia la proporzionalità (esse devono pertanto essere necessarie, efficaci e



adeguate) sia i diritti fondamentali delle persone. Inoltre, è espressamente previsto il divieto di misure quali la contenzione fisica o farmacologica;

- si dà al minorenni o al suo rappresentante la facoltà di impugnare una decisione che ordina *"una consegna semplice o restrittiva in camera, un'ispezione corporale intima o un prelievo del sangue"* davanti a una Commissione giuridica che dovrà essere nominata dal Consiglio di Stato e si comporrà *"di un Presidente scelto nell'ambito dell'ordine giudiziario ordinario, uno specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, un operatore sociale"* per le decisioni che ledono in modo "grave" la libertà personale, riprendendo quanto previsto dalla Legge sull'assistenza sociopsichiatrica cantonale.

Ciò premesso, la Commissione:

- propone di reintrodurre nella Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi del 17 aprile 2017 (LRLM; RL 874.500) i riferimenti allo stesso che erano stati proposti con il messaggio governativo n. 7086 e stralciati con l'adozione del rapporto parziale 8 marzo 2017;
- in particolare propone di modificare i seguenti articoli: art. 2, art. 3, art. 7, art. 13, art. 14, art. 15, art.16 e art. 18 LRLM. In ossequio alla legislazione superiore e al pari dell'art. 383 CC – che riguarda la restrizione della libertà di movimento in caso di soggiorno in case di cura da parte di adulti – vale il principio del carattere sussidiario e proporzionale delle misure. In particolare occorre sempre applicare la misura meno incisiva possibile per risolvere una situazione;
- inoltre, allo scopo di ribadire il fatto che la procedura di realizzazione del CECM prevede una serie di tappe consecutive e obbligate, si propone di conseguenza un adeguamento del relativo disegno di decreto legislativo allegato al messaggio n. 7086 e concernente la richiesta di un contributo unico e massimo a fondo perso di fr. 3'345'000.- per la realizzazione di un centro educativo chiuso per minorenni, scorporando il contributo destinato all'elaborazione del progetto pedagogico (per un massimo di 125'000 franchi, comprensivi delle spese annesse; cfr. art. 1 cpv. 1) e il contributo per la progettazione e la realizzazione di un centro educativo chiuso per minorenni (per un massimo di 3'220'000 franchi; cfr. art. 1 cpv. 3);
- infine si propone di modificare l'art. 48 lett. f cifra 11 LOG.

## **6. EVASIONE DI ATTI PARLAMENTARI**

### **6.1 Mozione 2 giugno 2009 *Realizzazione di un centro di esecuzione delle pene privative della libertà per minori*, presentata da Maristella Polli e cofirmatari per il Gruppo PLR**

Con l'accordo dei mozionanti, l'approvazione del messaggio governativo n. 7086 evade l'atto parlamentare (cfr. M7086, §7.1).

### **6.2 Mozione 21 settembre 2009 *Struttura di accoglienza per giovani problematici in formazione*, presentata dagli allora deputati Walter Gianora e Giovanni Merlini per il Gruppo PLR (ripresa da Nicola Pini)**

L'approvazione del messaggio evade l'atto parlamentare.

### **6.3 Iniziativa popolare 10 maggio 2010 *Le pacche sulle spalle non bastano!***

L'iniziativa sarà ritirata se il presente messaggio sarà integralmente accolto (cfr. M7086, §7.2).

A questi atti parlamentari, precedenti gli esordi dei lavori parlamentari, si è aggiunta nel 2018 la seguente petizione:

### **6.4 Petizione 1° febbraio 2018 *No all'apertura del Centro educativo chiuso per minori, primo firmatario Massimo Mantovani (VPOD)***

Le perplessità esposte ai punti 1. e 2. non hanno più motivo di essere, in seguito alle modifiche apportate dalla Commissione al disegno di Legge sulle misure restrittive allegato al presente rapporto, mentre le cifre citate al punto 3 sono state in più occasioni smentite dai successivi aggiornamenti dalle cifre, presentate dal DSS e dal Magistrato dei minorenni Reto Medici, relative ai minorenni problematici e dei minorenni in regime di espiazione di pena che necessitano di collocamento in una struttura adeguata a tali funzioni.

Si propone pertanto di respingere la petizione.

## **7. CONCLUSIONI**

Alla luce delle valutazioni e degli approfondimenti esposti, la Commissione giustizia e diritti propone al Gran Consiglio di accogliere il presente rapporto concernente i messaggi governativi n. 7086 del 15 aprile 2015 e 7086A del 7 giugno 2017, secondo le modalità illustrate sopra:

- reintroducendo nella Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi le parti emendate con il rapporto parziale n. 7086 R parz. 1 dell'8 marzo 2017, con le modifiche proposte come da disegno di legge allegato;
- modificando l'art. 48 lett. f) cifra 11 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG), come da disegno di legge allegato;
- approvando il disegno di decreto legislativo concernente il Piano di utilizzazione cantonale del centro educativo chiuso per minorenni (PUC-CECM) allegato al messaggio governativo n. 7086 (riportato di seguito per semplicità di lettura);
- approvando il disegno di decreto legislativo allegato al presente rapporto, concernente la richiesta di un contributo unico e massimo a fondo perso di fr. 3'345'000.- per la realizzazione di un centro educativo chiuso per minorenni.

Per la Commissione giustizia e diritti:

Cristina Maderni, relatrice  
Aldi - Bertoli - Corti - Dadò - Durisch (con riserva) -  
Gaffuri - Galusero (con riserva) - Gendotti - Guscio -  
Lepori C. (con riserva) - Minotti - Noi - Pagani -  
Petrini - Soldati - Viscardi

Disegno di

**Legge**  
**sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi dell'11 aprile 2017**  
**modifica del ...**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 15 aprile 2015 n. 7086 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio aggiuntivo 7 giugno 2017 n. 7086A del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 7 febbraio 2022 n. 7086 R parz. 2 / 7086 RA della Commissione giustizia e diritti,

decreta:

I

La legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi dell'11 aprile 2017 è modificata come segue:

**Art. 2 cpv. 1 e 3**

<sup>1</sup>Sono considerate quali misure restrittive della libertà personale le sanzioni disciplinari e le misure di sicurezza.

<sup>3</sup>Le misure di sicurezza hanno quale scopo quello di proteggere i minorenni, il personale e la collettività.

**Art. 2 cpv. 4 e 5 (nuovi)**

<sup>4</sup>Tutte le misure restrittive della libertà personale della presente legge sono ammesse unicamente se necessarie per un affidamento o un collocamento efficace adeguato ed indispensabile. Esse devono, in ogni caso, rispettare i diritti fondamentali delle persone.

<sup>5</sup>Sono vietate misure quali la contenzione fisica e farmacologica in senso stretto.

**Art. 3 lett. c) (nuova)**

La legge si applica ai minorenni affidati o detenuti in un centro educativo ai sensi dell'art. 1 per uno dei seguenti scopi:

(...)

c) privazione della libertà giusta l'art. 25 DPMIn.

**Art. 7 cpv. 1 lett. b), d) ed e) (nuove), cpv. 2 e 3, 4 5 e 6 (nuovi)**

<sup>1</sup>Le sanzioni disciplinari sono:

(...)

b) la restrizione del diritto di partecipare ad attività del tempo libero da un minimo di tre giorni e per al massimo trenta giorni;

(...)

d) consegna semplice in camera per al massimo ventuno giorni;

e) consegna restrittiva in camera per al massimo sette giorni.

<sup>2</sup>Le sanzioni disciplinari di cui al cpv. 1 lett. a-c possono essere eseguite in tutti i centri educativi, quelle di cui al cpv. 1 alle lett. d-e, solo nel centro educativo chiuso.

<sup>3</sup>Durante la consegna semplice, i minorenni passano in camera solo il tempo libero e di riposo. Durante la consegna restrittiva, anche il resto del tempo.

<sup>4</sup>Durante la consegna restrittiva il minorenni deve essere costantemente assistito dal personale formato del centro educativo di riferimento.

<sup>5</sup> ex cpv. 2

<sup>6</sup> ex cpv. 3

Capitolo terzo

**Misure di sicurezza**

**Art. 13 cpv. 1 e 3**

<sup>1</sup>Se un minorenni è sospettato di nascondere oggetti non autorizzati o di consumare sostanze non autorizzate, la direzione del centro può ordinare le misure seguenti:

- a) ispezione corporale superficiale;
- b) ispezione corporale intima;
- c) prelievo di sangue.

<sup>3</sup>Le misure di cui al cpv. 1 alle lett. b) e c) possono essere ordinate solo nel centro educativo chiuso.

**Art. 14 cpv. 2 lett. e) (nuova), cpv. 3 (nuovo)**

<sup>2</sup>Sono considerate misure di sicurezza particolari:

(...)

e) la consegna restrittiva in camera.

<sup>3</sup>La misura di cui al cpv. 2 lett. e può essere ordinata solo nel centro educativo chiuso.

**Art. 15 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup> (nuovo)**

<sup>1</sup>L'ispezione corporale intima, il prelievo di sangue e la consegna restrittiva in camera devono essere notificate in forma scritta nel più breve tempo possibile.

<sup>1bis</sup>Per le altre misure di sicurezza, il minorenni o il suo rappresentante legale possono esigere una decisione scritta.

**Art. 16 cpv. 3<sup>bis</sup> (nuovo)**

<sup>3bis</sup>I minorenni oggetto di consegna restrittiva in camera hanno il diritto di trascorrere almeno un'ora al giorno all'aria aperta.

**Art. 18 (nuovo)**

<sup>1</sup>Contro le decisioni di consegna semplice o restrittiva in camera, di ispezione corporale intima e di prelievo del sangue è dato ricorso alla Commissione giuridica (CG) nel termine di 10 giorni.

<sup>2</sup>La CG, nominata dal Consiglio di Stato ogni 4 anni, è un organo giudiziario che si compone di un Presidente scelto nell'ambito dell'ordine

Ispezioni  
corporali e  
prelievo del  
sangue

giudiziario ordinario, uno specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, un operatore sociale e i rispettivi supplenti. Essa ha sede presso l'ufficio del Presidente.

<sup>3</sup>Contro le altre decisioni adottate in virtù della presente legge è dato ricorso all'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) nel termine di 10 giorni.

<sup>4</sup>Contro le decisioni della CG e dell'UFaG è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale d'appello.

<sup>5</sup>Il ricorso può essere inoltrato, in forma scritta, dal minorenni o dal suo rappresentante legale entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione.

<sup>6</sup>Il termine è rispettato quando il ricorso è trasmesso entro i termini previsti al personale della struttura.

## II

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Rapporto n. 7086 R 7086 RA del 7 febbraio 2022

Disegno di

**Legge  
sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG)  
modifica del ...**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 15 aprile 2015 n. 7086 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio aggiuntivo 7 giugno 2017 n. 7086A del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 7 febbraio 2022 n. 7086 R parz. 2 / 7086 RA della Commissione giustizia e diritti,

decreta:

**I**

La Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) è modificata come segue:

**Art. 48 lett. f) cifra 11**

11. i reclami contro le decisioni della Commissione giuridica e dell'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) ai sensi della Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi dell'11 aprile 2017

**II**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.



Disegno di

**Decreto legislativo  
concernente il Piano di utilizzazione cantonale del centro educativo chiuso per  
minorenni (PUC-CECM)  
del ...**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamati
  - la legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
  - gli articoli da 44 a 50 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst);
- visto il messaggio 15 aprile 2015 n. 7086 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio aggiuntivo 7 giugno 2017 n. 7086A del Consiglio di Stato,

decreta:

**Articolo 1**

Il piano di utilizzazione cantonale del centro educativo chiuso per minorenni (PUC-CECM) è approvato come dagli atti annessi al messaggio n. 7086 del Consiglio di Stato.

**Articolo 2**

È fatto ordine al Dipartimento del territorio di procedere alla pubblicazione del PUC-CECM.

**Articolo 3**

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

### **Decreto legislativo**

**concernente la richiesta di un contributo unico e massimo a fondo perso di fr. 3'345'000.- per la realizzazione di un centro educativo chiuso per minorenni del ...**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 15 aprile 2015 n. 7086 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio aggiuntivo 7 giugno 2017 n. 7086A del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 7 febbraio 2022 n. 7086 R parz. 2 / 7086 RA della Commissione giustizia e diritti,

decreta:

#### **Art. 1**

<sup>1</sup>Alla Fondazione Vanoni, è accordato un contributo massimo di CHF 125'000 per l'elaborazione, in collaborazione con l'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG), del progetto pedagogico necessario al riconoscimento federale e cantonale, la consulenza giuridica nell'ambito dell'applicazione della Legge sulle commesse pubbliche e tutte le spese di avvio della gestione (composizione del personale).

<sup>2</sup>Alla Fondazione Vanoni, è accordato un contributo massimo di CHF 3'220'000 per la progettazione e la realizzazione di un centro educativo chiuso per minorenni a Arbedo-Castione ai sensi della legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (legge per le famiglie) del 15 settembre 2003.

<sup>3</sup>Nel caso in cui l'Ufficio federale di giustizia (UFG) decidesse di negare il sussidio federale per la realizzazione del Centro, il presente decreto legislativo e la relativa concessione alla Fondazione Vanoni del contributo di cui al cpv. 2 decadrebbero immediatamente.

<sup>4</sup>Il contributo non sarà adeguato all'evoluzione dell'indice di costruzione.

#### **Art. 2**

Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG).

#### **Art. 3**

Le modalità di versamento del contributo sono stabilite dalla Divisione dell'azione sociale e delle famiglie.

#### **Art. 4**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questo decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.